Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, recante la «Nomina a Ministro dell'università e della ricerca del prof. Gaetano Manfredi»;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari», e in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 2;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali recante «disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 7 dicembre 2006, n. 305 «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"»;

VISTO il parere espresso in data 30 giugno 2016 prot. n. U20775 dal Garante per la protezione dei dati personali;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti

l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di lauree universitarie, pubblicato nella G.U. 6 luglio 2007, n. 155;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella G. U. 9 luglio 2007, n. 157;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 febbraio 2009, pubblicato nella G. U. del 25 maggio 2009, n. 119, con il quale sono state determinate le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 gennaio 2019, prot. n. 6, recante «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica»;

VISTO il d.lgs 25 luglio 1998, n.286 recante "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" e in particolare l'art. 39, comma 5;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e in particolare, l'articolo 16, comma 5;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico», e in particolare l'articolo 5, comma 4;

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 recante: «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 101, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2020 n.27;

VISTO il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lett. p), convertito con modificazioni dalle legge 22 maggio 2020 n.35;

VISTO il d.l. 16 maggio 2020,n. 33, «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» ed in particolare l'art. 1, co. 13;

VISTO il d.P.C.M. 11 giugno 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 1 co. 1 lettere q), s);

VISTA la nota prot. n. 692 del 28 aprile 2020 del Ministero della salute contenente il verbale relativo al parere, reso in data 22 aprile 2020, dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 concernente: "*progressiva riorganizzazione delle attività "in presenza" delle università, degli istituti di formazione superiore e dei centri di ricerca, ad esito della c.d. fase di lockdown*." ove, a pag. 53, si prevede, in particolare, che :" 5.*le attività di selezione di candidati come gli esami di ammissione per corsi a numero programmato (corsi di laurea, scuole di specializzazione ecc.) devono essere svolte, laddove non sia possibile il ricorso a modalità a distanza, adottando misure che garantiscano il distanziamento fisico e l'adozione di mascherine in tutte le fasi della prova*";

VISTA la lettera del 26 maggio 2020, prot. n. 001-397-GEN/2020 con la quale la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane rende nota la disponibilità degli atenei a utilizzare tutte le proprie sedi, anche se non sia attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, al fine di ridurre al minimo lo spostamento dei candidati tra regioni per l'espletamento delle prove ad accesso programmato nazionale;

NELLE MORE della pubblicazione delle disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2020-2021;

RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al presente decreto contestualmente all'inizio dell'anno accademico 2020/2021;

RAVVISATA la necessità di definire, per l'anno accademico 2020/2021, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 innanzi citata;

DECRETA

Art. 1
(Disposizioni generali)

1. Per l'anno accademico 2020/2021 l'ammissione dei candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei paesi non UE residenti all'estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e corsi di laurea delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene a seguito di superamento di apposita prova d'esame disciplinata dal presente decreto.

2. In considerazione delle recenti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, citate in premessa, le università devono assicurare, sia nella fase di accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle prove sia nelle fasi successive, il distanziamento fisico e sociale tra i candidati stessi nonché l'adozione, da parte dei candidati e di tutti gli altri soggetti presenti, delle misure igieniche personali e ambientali di cui alla normativa emergenziale citata in premessa.

Art. 2
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria)

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei paesi non UE residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico in tutte le sedi in cui si svolge la prova come da programmi di cui all'allegato A del presente decreto. Essa è predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui al citato Allegato A, vengono predisposti: dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 12:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

4. Le procedure connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. I candidati allievi della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Università di Pisa all'atto del primo scorrimento della graduatoria.

6. Per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria le università presenti nel territorio italiano presso le quali sono attivi i corsi di laurea di cui al presente articolo possono erogare corsi di preparazione al test tenendo conto dei programmi di cui all'allegato A del presente decreto.

7. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui al precedente comma 6 sono definite da ciascun ateneo e pubblicate sul relativo sito *web* dedicato.

Art. 3
(Corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese)

1. Le modalità, i contenuti della prova di accesso e i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese sono definiti con specifico decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Articolo 4
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria)

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria, alla quale partecipano i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nonché i candidati dei paesi non UE residenti all'estero, è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova. Essa è predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: dodici (12) quesiti di cultura generale; 10 (dieci) di ragionamento logico; sedici (16) di biologia; sedici (16) di chimica; sei (6) di fisica e matematica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 12:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

4. Le procedure connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria le università presenti nel territorio italiano presso le quali sono attivi i corsi di laurea di cui al presente articolo possono erogare corsi di preparazione al test tenendo conto dei programmi di cui all'allegato A del presente decreto.

6. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui al precedente comma 5 sono definite da ciascun Ateneo e pubblicate sul relativo sito *web* dedicato.

Art. 5
(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie)

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, alla quale partecipano i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nonché i candidati dei paesi non UE residenti all'estero, è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso il medesimo ateneo.

2. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente articolo 2, comma 2 ed è definita sulla base dei programmi di cui all'Allegato A.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 12:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

4. Ciascun ateneo assicura lo svolgimento della prova in conformità ai principi generali di cui all'Allegato 1 del presente decreto.

5. Ciascun ateneo è tenuto a definire procedure idonee a consentire ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza per i corsi di laurea per la cui ammissione hanno sostenuto la prova.

Art. 6
(Accademie militari)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto non si applicano ai candidati dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia militare di Modena e dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente dalle Università di Pisa, di Bologna e di Modena - Reggio Emilia e di Napoli "*Federico II*", tenuto conto che i relativi bandi di concorso, secondo le intese intercorse con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreto interdirigenziale del Ministero della difesa 16 dicembre 2019 n. 29/1D con riferimento ai programmi previsti dall'Allegato A del presente decreto e che, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previsti dalla normativa che li disciplina.

Art. 7
(Calendario delle prove di ammissione)

1. Le prove di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si svolgono presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:

CORSO DI STUDIO	**DATA SVOLGIMENTO PROVA**
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria	martedì 1 settembre 2020
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria erogati in lingua italiana	giovedì 3 settembre 2020

CORSO DI STUDIO	DATA SVOLGIMENTO PROVA
Corsi di laurea delle professioni sanitarie	martedì 8 settembre 2020
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria erogati in lingua inglese	giovedì 10 settembre 2020

Art. 8
(Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove)

1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea magistrale di cui agli articoli 2 e 4 i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati dei paesi non UE residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto nella prova di cui ai medesimi articoli 2 e 4.

2. I candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 sono idonei all'ammissione ai corsi di laurea di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto se abbiano ottenuto, nella rispettiva prova, un punteggio minimo pari a venti (20) punti; i candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria.

3. Ai candidati di cui all'art. 5 del presente decreto non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma 2.
I candidati di cui all'art. 5 sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0) punti. Non sono inseriti in graduatoria i candidati che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito.

4. In conformità con gli orientamenti dell'Unione Europea sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria e in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 394/1999, con riferimento alla riserva di posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma 2.
I candidati dei paesi non UE residenti all'estero sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0). Non sono inseriti in graduatoria i candidati dei paesi non UE residenti all'estero che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito.

5. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4 e 5 sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1,5 punti per ogni risposta esatta
- meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata
- 0 punti per ogni risposta omessa

6. Per i corsi di cui agli articoli 2 e 4, è redatta, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato calcolato secondo i criteri di cui al comma 5, la rispettiva graduatoria unica nazionale relativa ai candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 secondo le procedure di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

7. La graduatoria riservata ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero è definita dalle università.

8. Per i corsi di cui all'articolo 5, le università, sulla base del punteggio ottenuto alla prova calcolato secondo i criteri di cui al comma 5, redigono due distinte graduatorie, una per i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e l'altra, riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero.

9. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:

a) per la graduatoria dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e per le graduatorie dei corsi di laurea delle professioni sanitarie prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica;
b) per la graduatoria del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico e cultura generale, chimica, biologia, fisica e matematica;
c) in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
10. La condizione di idoneo all'ammissione ai corsi di laurea di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto si riferisce alla sola procedura selettiva in atto; da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso ai corsi di cui al presente decreto in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

Art. 9
(Candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.

2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010, possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di ateneo.

3. I candidati di cui al precedente comma 2 possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell'attività del SSN per l'emergenza Covid-19, con riserva, da parte degli Atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.

4. L'ateneo presso il quale il candidato si recherà per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:

a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà tempestivamente presentare all'Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dai precedenti articoli 2, 3 e 5;

b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010, dovrà tempestivamente presentare all'Ateneo, la diagnosi di DSA in originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle "*linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento*" allegate al d.m. 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dai precedenti articoli 2, 3 e 5. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, ove istituito. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.

5. I candidati con invalidità, disabilità o con DSA di paesi UE e paesi non UE, residenti all'estero che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane conforme al testo originale, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Art. 10
(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)

1. Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UE 679/2016 vengono predisposte le informazioni di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. Tali informazioni sono inserite nel portale *Universitaly* in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all'atto dell'iscrizione alla prova prima del conferimento dei dati personali, secondo le procedure indicate nell'Allegato 3 al presente decreto.

Art. 11
(Posti disponibili)

1. I posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, destinati ai candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 sono ripartiti tra le università con successivo decreto. Ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali citate in premessa, ripartiti tra le università con successivo decreto.

2. Ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva determinata dalle università.

Art. 12
(Trasparenza delle fasi del procedimento)

1. I bandi di concorso delle università sono emanati con decreto rettorale entro 60 giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.
3.All'attuazione del presente decreto le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi

Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato n. 1

Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria.

1. Il Ministero dell'università e della ricerca si avvale del CINECA Consorzio interuniversitario, per le procedure di iscrizione online al test del presente anno accademico. Il CINECA è, altresì, incaricato della predisposizione dei plichi destinati a ciascun ateneo, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti risultante dalle iscrizioni, aumentata almeno del 5%, contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Il CINECA provvede anche alla stampa dei "*fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte*" in numero pari ai plichi predisposti per ciascun ateneo, nonché alla pubblicazione di un filmato che viene caricato sul sito del Ministero dell'università e della ricerca al fine di consentire alle Commissioni d'aula ed ai candidati adeguata conoscibilità delle modalità e delle fasi della prova di ammissione.

2. **Gli atenei** provvedono, secondo le indicazioni che verranno comunicate dal Ministero dell'università e della ricerca, al ritiro presso la sede del CINECA, alla presenza dei rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca, delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati ai candidati che partecipano alle prove, nonché della scatola (ovvero delle scatole) contenente i "*fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte*".

3. Ogni scatola contiene:

a) cinquanta plichi contenenti il materiale di cui al successivo punto 7;
b) una busta contenente cinquantacinque coppie di etichette adesive pretagliate, recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, destinate all'abbinamento dell'elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura descritta al successivo punto h;

4. A decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna università appronta idonee misure e iniziative per la corretta e diligente custodia e la garanzia dell'integrità del materiale consegnato, costituito da scatole contenenti i plichi della prova, che devono risultare integri all'atto della consegna ad ogni candidato, al fine di evitare alterazioni, manipolazioni e sottrazioni.

5. In ciascuna giornata d'esame, prima dell'inizio della prova, **il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula** sorteggia quattro studenti fra i candidati presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede, quindi, all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; consegna a ciascun candidato il "*foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte*". I "*fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte*" sono messi a disposizione dei candidati prima dell'inizio della prova. Il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula redige, quindi, una dichiarazione dalla quale risultino l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero dei plichi eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta anche dai quattro studenti sorteggiati. In ciascuna giornata d'esame, il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula redige altresì il

verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal Ministero dell'università e della ricerca.

6. Nel caso in cui uno o più candidati segnalino irregolarità in merito al plico ricevuto, **il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula** ne verifica l'attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico. Detta operazione deve risultare dal verbale d'aula unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto ma devono essere opportunamente custoditi come previsto dal successivo punto 9, lettera e).

7. Ogni plico contiene:

a) una scheda per i dati anagrafici che il candidato deve obbligatoriamente compilare, priva di qualsivoglia codice identificativo;
b) i quesiti relativi alla prova di ammissione recanti il codice identificativo del plico nonché n. 2 fogli dedicati alla brutta copia;
c) un modulo risposte dotato dello stesso codice identificativo del plico;
d) un foglio sul quale sono apposti il codice identificativo del plico nonché l'indicazione dell'ateneo e del corso di laurea cui si riferisce la prova.

La sostituzione che si dovesse rendere necessaria, nel corso della prova, anche di uno solo dei documenti indicati ai punti b) e c) comporta la sostituzione integrale del plico, in quanto tali documenti sono contraddistinti dal medesimo codice identificativo del plico.

Eventuali correzioni o segni apportati dal candidato sulla scheda anagrafica non comportano la sostituzione della stessa. Alla sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo laddove i segni o le correzioni apportati dal candidato comportino un'obiettiva difficoltà di identificazione del candidato: in quel caso la commissione sostituisce la scheda anagrafica prendendola da uno dei plichi di riserva e dell'operazione dà atto nel verbale d'aula. La sostituzione della scheda anagrafica non comporta mai in ogni caso la sostituzione dell'intero plico.

8. I **bandi di concorso** predisposti dagli atenei devono indicare che:

a decorrere **dal 1 luglio 2020 e fino alle ore 15:00 (GMT+2) del giorno 23 luglio 2020** i candidati si iscrivono alla prova di ammissione esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale Universitaly (www.universitaly.it). Il pagamento del contributo di partecipazione al test avviene secondo le modalità previste dall'ateneo in cui si sostiene la prova. Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta di iscrizione *online* non dà diritto alla partecipazione alla prova.

a) In considerazione dalla normativa di contenimento dell'epidemia da Covid-19, al fine di garantire l'applicazione delle disposizioni di natura emergenziale nonché di limitare gli spostamenti nell'ambito del territorio nazionale e regionale, ciascun candidato, a prescindere dalla sede indicata come prima preferenza di assegnazione, sostiene la prova presso la/e sede/i dell'ateneo/degli

atenei disponibili nella propria provincia di residenza o, se non disponibili, nella provincia limitrofa rispetto a quella di residenza.

Al momento dell'iscrizione, il candidato:

1) deve selezionare da un apposito elenco con menù a tendina, la sede nella quale recarsi a svolgere la prova;
2) l'elenco di cui al precedente punto 1 , conterrà le sedi disponibili nell'ambito della provincia di residenza del candidato, in mancanza di esse quelle disponibili nell'ambito della provincia limitrofa rispetto a quella di residenza del candidato e/o in mancanza anche di queste ultime, la sede predeterminata in accordo con gli atenei;
3) il candidato è, in ogni caso, obbligato a sostenere il test in una delle sedi rese disponibili, come da lettera richiamata nella premessa del presente decreto, datata 26 maggio 2020, prot. n. 001-397- GEN/2020 con la quale la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane rende nota la disponibilità degli atenei ad utilizzare tutte le proprie sedi, anche se non sia attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, al fine di evitare al minimo lo spostamento dei candidati tra regioni per l'espletamento delle prove ad accesso programmato nazionale;
4) la sede di cui al punto 3 che precede, è fornita dal CINECA all'atto dell'iscrizione;
5) le sedi di cui ai precedenti punti 2)e 4) sono elencate nell'allegato n. 4 che costituisce parte integrante del presente decreto.

b) L'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria è disposta in relazione alla collocazione dei candidati nella graduatoria di merito conseguente al punteggio da essi ottenuto nonché tenendo conto dei posti attribuiti ai vari atenei in sede di programmazione e delle preferenze espresse dai candidati in fase di iscrizione al concorso.
c) I candidati, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezion fatta per i gemelli.
d) Per la compilazione del modulo risposte **deve essere esclusivamente** utilizzata una penna nera data in dotazione dall'ateneo.
e) È fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule *telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam* o altra strumentazione similare, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione.
f) Lo studente deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla anche ai fini della attestazione di corrispondenza dei dati di cui alla lettera j), al momento della consegna dell'elaborato.
g) Il candidato contrassegna la risposta prescelta apponendo il segno X nella corrispondente casella (tracciando le diagonali nel quadratino della risposta). È offerta la possibilità di correggere una e una sola volta la risposta eventualmente già data a un quesito, avendo cura di annerire

completamente la casella precedentemente contrassegnata con il segno X scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno con il segno X in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio.

h) Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile. Se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta, anche se non barra la figura circolare, la risposta è considerata comunque non data.

i) A conclusione della prova, ogni candidato sarà invitato a raggiungere una postazione dedicata e dotata di apposita penna, posta a congrua distanza dalla commissione, nella quale troverà:
   - una scatola per la consegna della scheda anagrafica, dove su un lato compare il facsimile della scheda anagrafica;
   - le coppie di etichette adesive sulle quali sono riportati i codici a barre.

j) Ogni candidato deve scegliere una coppia di etichette adesive identiche ivi presenti e apporre una delle due etichette sulla scheda anagrafica e l'altra sul modulo risposte. L'apposizione delle etichette deve essere a cura esclusiva del candidato che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta. Il candidato deve, quindi, sottoscrivere, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte.
   A conclusione di queste operazioni, il candidato deve inserire la scheda anagrafica nel contenitore chiuso presente nella postazione dedicata e, successivamente, recarsi in altra postazione dedicata ove inserisce il modulo risposte in apposito contenitore chiuso e all'uopo predisposto, avendo cura di inserire all'interno del predetto contenitore la facciata del modulo, contenente le risposte fornite dal candidato, a faccia in giù, rivolta verso il basso.

I bandi per l'ammissione ai corsi di cui agli art. 2 e 4 del presente decreto predisposti dagli atenei devono, altresì, precisare che **sono causa di annullamento della prova**:

1) lo svolgimento della prova in un'aula d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d'esame e di tanto sia dato atto a verbale;
2) l'introduzione nonché l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di *telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari*, *webcam* o altra strumentazione similare, manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
3) l'apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della commissione;
4) l'interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati;
5) l'utilizzo da parte del candidato, durante le operazioni di inserimento della scheda anagrafica e del modulo riposte all'interno dei contenitori ivi adibiti, di penne, matite o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura al fine di apportare modifiche, integrazioni e\o correzioni al modulo risposte.

L'annullamento della prova è disposto dalla commissione. Nei casi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) il CINECA non determina il punteggio della prova annullata.

9. Al termine della prova, **il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula** provvede a:

a) chiudere alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole ovvero, in caso di sopravvenuta impossibilità di costoro, in presenza di altri quattro candidati estratti a sorte, gli appositi contenitori forniti dal CINECA contenenti i moduli risposte, dopo averli conteggiati, mantenendo la facciata dei moduli con le risposte date rivolta verso il basso in modo da non visualizzare alcunché;
b) chiudere alla presenza degli stessi candidati chiamati a verificare l'integrità delle scatole o comunque di altri quattro candidati estratti a sorte, gli appositi contenitori forniti dal CINECA o i contenitori predisposti dagli atenei contenenti le schede anagrafiche;
c) apporre una firma sulle etichette utilizzate per la chiusura dei contenitori;
d) invitare i quattro studenti ad apporre la propria firma sulla stessa etichetta già firmata dal Presidente della commissione;
e) confezionare altri contenitori in cui devono essere conteggiati, racchiusi e sigillati i plichi restituiti che sono stati oggetto di sostituzione, i plichi dai quali siano state prelevate le schede anagrafiche nonché i plichi non utilizzati, la dichiarazione di cui al precedente punto 5 e la copia del o dei verbali d'aula.

Al momento della consegna da parte dei candidati dei moduli risposta, **il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula**, in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall'università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso agli atti, il seguente materiale:

1) i fogli in cui sono stampati i quesiti relativi alla prova;
2) la scheda anagrafica;
3) il foglio di controllo del plico.

Tutto il materiale sopra descritto viene conservato dall'università per cinque anni dallo svolgimento della prova.

10. Nei giorni ed orari esclusivamente indicati dal calendario reso disponibile a tutti gli atenei (compresi quelli con sede nelle isole), ogni università, a cura di un responsabile amministrativo, provvede a consegnare, presso la sede del CINECA, ai rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca il materiale di cui al punto 9, lettera a), nonché i plichi risultati non utilizzati durante la prova d'ammissione con il relativo verbale di consegna riepilogativo dei dati d'aula relativi al materiale di cui al punto al punto 9, lettera e). Il facsimile del predetto verbale di consegna è reso disponibile dal Ministero dell'università e della ricerca**.** Il materiale di cui al punto 9, lettera e) è custodito presso ciascun ateneo.

Tale materiale non potrà per alcun motivo essere custodito dal CINECA e dovrà essere ripreso in consegna dall'ateneo immediatamente al termine della procedura di rilevazione informatizzata delle risposte.

È affidato al CINECA l'incarico di procedere alla rilevazione informatizzata delle risposte fornite dai candidati nei moduli risposta, con conseguente determinazione automatica del relativo punteggio.

11. **Il responsabile del procedimento ovvero il suo delegato per ciascuna università** assiste alle operazioni di scansione e di conteggio dei moduli risposte presso la sede del CINECA e provvede al loro ritiro al termine delle operazioni di determinazione del punteggio degli elaborati, in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti dell'università.

12. Presso il CINECA gli incaricati dell'ufficio competente del Ministero dell'università e della ricerca autorizzano il predetto Consorzio, previa verifica del rispetto delle procedure previste nel presente decreto, alla rilevazione informatizzata delle risposte fornite dai candidati nella prova e alla conseguente determinazione automatica del relativo punteggio.

13. Il Ministero dell'università e della ricerca, tramite il CINECA, pubblica sul sito www.universitaly.it, nell'area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione sui dati personali, esclusivamente il punteggio in ordine di codice etichetta. Tali dati restano disponibili nell'area riservata ai candidati fino alla conclusione delle procedure.

14. Gli atenei inviano al CINECA, in modalità telematica e attraverso un sito riservato, i dati anagrafici dei singoli candidati associati ai relativi codici etichetta. Gli atenei inviano altresì, con la stessa modalità, le immagini delle schede anagrafiche secondo le specifiche tecniche che verranno successivamente comunicate.

15. Il Ministero dell'università e della ricerca autorizza il CINECA alla trasmissione telematica, attraverso il sito riservato, dei file relativi ai punteggi ottenuti dai candidati. Dopo l'associazione delle schede anagrafiche ai moduli risposta, i candidati, attraverso il portale *Universitaly*, possono accedere all'area ad essi riservata dello stesso sito per visualizzare, unitamente ai propri punteggi, le immagini del proprio elaborato e della scheda anagrafica. Le immagini dell'elaborato e della scheda anagrafica potranno, altresì, essere acquisite dal candidato interessato tramite *download*.

L'accesso all'area riservata nel portale *Universitaly* avviene previa autenticazione informatica, tramite credenziali individuali, definite da ogni singolo candidato.

16. Le procedure indicate dal presente allegato per l'a.a. 2020/2021 si applicano a tutti gli atenei presenti sul territorio nazionale e coinvolti nello svolgimento delle prove di ammissione, a prescindere dall'attivazione presso ciascuna sede dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

Allegato n. 2

Procedure per l'iscrizione, l'accesso ai risultati e lo scorrimento della graduatoria

1. Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale, di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto, esclusivamente in modalità *online* attraverso il portale *Universitaly* (www.universitaly.it). **L'iscrizione *online*** è attiva dal giorno **1 luglio 2020 e si chiude inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT+2) del giorno 23 luglio 2020**.
2. Per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, il candidato, all'atto dell'iscrizione, potrà eseguire un test psicoattitudinale, avente carattere facoltativo, nonché effettuare la simulazione proposta, secondo le seguenti sezioni:
   a. la prima sezione contiene settantadue domande che esplorano il profilo di personalità, l'orientamento accademico e l'orientamento professionale del candidato;
   b. la seconda sezione prevede la somministrazione di sessanta quesiti a risposta multipla estrapolati dalle prove effettuate negli anni precedenti secondo la ripartizione per materia definita dal presente al decreto per il rispettivo corso di laurea.

Al termine della somministrazione dei sessanta quesiti di cui al precedente punto b) il candidato potrà acquisire il punteggio ottenuto e verificare le risposte date, corrette e/o errate.

Il perfezionamento dell'iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test secondo le procedure indicate dall'università in cui il candidato sostiene la prova. Tali procedure devono in ogni caso concludersi entro il **29 luglio 2020**.

Ai fini della definizione degli aventi diritto alla partecipazione alle prove, le università inviano entro e non oltre il 14 agosto 2020 al CINECA, tramite il sito riservato, l'elenco degli studenti che hanno perfezionato l'iscrizione alla prova attraverso il pagamento del relativo contributo.

3. Al momento dell'iscrizione *online* alla prova, il candidato, dopo la registrazione sul portale Universitaly, presa visione dell'informativa sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, attraverso l'apposita procedura informatica fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati contrassegnati da asterisco sono obbligatori):

Cognome *
Nome *
Paese di nascita *
Provincia di nascita *
Città di nascita *
Data di nascita *
Sesso *
Cittadinanza *

Codice Fiscale *
e-mail *
Tipo documento* Numero Documento * Rilasciato da * Valido dal <…> al <…>*
Residenza: Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo *
Telefono/ cellulare (a)

L'informazione di cui alla nota (a) deve essere obbligatoriamente inserita solo in caso di assenza di indirizzo e-mail esclusivamente al fine di fornire comunicazioni inerenti le procedure di selezione.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale per cui il candidato ha presentato la domanda e alla successiva immatricolazione. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione *online* del candidato, salvo quanto previsto nell'allegato 3 al punto "*Periodo di conservazione dei dati personali ed utilizzo anche per fini storici e statistici*".

Al termine di tale periodo tali dati sono resi anonimi.

Tutte le comunicazioni relative alla prova verranno inviate all'indirizzo e-mail indicato all'atto di iscrizione alla prova. È cura del candidato verificare e aggiornare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail.

4. All'atto dell'iscrizione alla prova il candidato deve contestualmente indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le **ore 15:00 (GMT + 2) 23 luglio 2020**. Farà fede in ogni caso l'ultima "*conferma*" espressa dal candidato entro tale termine.

Per **prima preferenza utile** si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.

Il candidato è in ogni caso obbligato a sostenere il test nella sede indicata dal CINECA all'atto dell' iscrizione, come previsto nell'allegato 1, punto 8 , lett. a) .

I candidati dei paesi extraUE residenti all'estero sostengono la prova di ammissione nella sede indicata come prima preferenza.

5. Nei giorni di seguito indicati il CINECA, per conto del Ministero dell'università e della ricerca, pubblica esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta sul sito *www.universitaly.it*, nell'area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.

Corso di laurea	Data pubblicazione punteggi della prova
medicina veterinaria	**15 settembre 2020**
medicina e chirurgia – odontoiatria e protesi dentaria	**17 settembre 2020**

Tali dati restano disponibili nell'area riservata ai candidati fino alla conclusione delle procedure.

6. A partire dal giorno successivo la data di pubblicazione dei risultati della prova ed entro 5 giorni lavorativi, i responsabili del procedimento delle università inviano al CINECA, attraverso un sito web riservato realizzato per esse dallo stesso Consorzio quale unico mezzo di comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dalla scheda anagrafica e la scansione delle singole schede anagrafiche in formato *pdf*. Delle predette operazioni è redatto analitico verbale che gli atenei dovranno rendere disponibile al Ministero dell'università e della ricerca sul sito web riservato.

7. Il giorno **25 settembre 2020,** sulla propria pagina riservata del portale *Universitaly,* i candidati possono prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica.

8. Il giorno **29 settembre 2020** viene pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale *Universitaly*, la graduatoria nazionale di merito nominativa.

9. All'atto di ogni scorrimento di graduatoria il candidato che:

a) rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta **ASSEGNATO** ed **è tenuto ad immatricolarsi presso la sede e il corso cui è assegnato** entro i termini stabiliti al punto 10. In caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;
b) non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta **PRENOTATO** su una scelta successiva. In tal caso, il candidato può immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabiliti al punto 11 ovvero attendere che, a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo, si rendano eventualmente disponibili dei posti sulle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato si immatricoli nella sede in cui è prenotato, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.

10. Il **giorno 29 settembre 2020**, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le università, nell'area riservata agli studenti, sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano ASSEGNATI o PRENOTATI al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun ateneo l'elenco di tali candidati.

11. Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascuno dei corsi di laurea, di cui al presente decreto, ai fini dell'immatricolazione avviene secondo le seguenti fasi e regole:

a) il giorno **29 settembre 2020** sono pubblicate nel sito riservato le graduatorie nominative di ciascun corso di laurea con l'indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come "*assegnato*"

ovvero, tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede, come "*prenotato*" ovvero come "*in attesa*";

b) i candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati PRENOTATI possono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale, è, in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI sia per i candidati PRENOTATI che esercitino tale possibilità, con riferimento allo specifico scorrimento, in un termine massimo di 4 giorni per l'immatricolazione, incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni. I candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla stessa;

c) entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, ogni università , mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati;

d) entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, **tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello *status* denominato " *posti esauriti*", devono manifestare la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria** nell'area riservata del sito Universitaly. In assenza di conferma di interesse il candidato decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse.
Di detta decadenza, scaduto il termine ultimo, viene dato avviso automatico in area riservata. Avverso detto avviso, senza nessuna ulteriore comunicazione o contestazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca, può essere presentato ricorso avanti il TAR del Lazio nei sessanta giorni successivi o avanti il Presidente della Repubblica nei centoventi giorni successivi alla pubblicazione nell'area riservata di ogni candidato; in assenza di impugnazione in ordine alla decadenza nei termini indicati, il ricorso proposto avverso altri motivi inerenti la mancata iscrizione in uno dei corsi di laurea prescelti, non sana l'avvenuta decadenza.

e) il giorno **7 ottobre 2020,** il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera c), procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate nelle lettere b), c) e d);

f) i successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le tempistiche indicate nelle lettere b), c) e d).

12. Agli atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle

precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.

13. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in presenza di fatti idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'università e ricerca.

Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi.

I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi pubblicati dagli atenei.

Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.

Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili.

14. Gli atenei devono prevedere nei loro avvisi o bandi che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un ateneo di paese UE ovvero di Paese non UE è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto, gli atenei specificano analiticamente nei loro avvisi o bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti

acquisiti nell'ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il passaggio o trasferimento a ciascun anno successivo al primo.

Allegato 3

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)

Titolare del trattamento dei dati

1. È titolare del trattamento dei dati il Ministero dell'università e della ricerca - Direzione Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio con sede in Roma, Via Michele Carcani n. 61, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati (dgsinfs.ufficio3@miur.it).

Responsabile della protezione dei dati

2. Il Responsabile per la protezione dei dati personali è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e **strumentali Ministero dell'istruzione.** Email: rpd@istruzione.it.

Responsabile del trattamento dei dati

1.I Responsabili del trattamento dei dati sono il CINECA e le università sedi di svolgimento delle prove, per le rispettive aree di competenza, designati dal Titolare del trattamento dei dati.

2.Sono incaricati del trattamento dei dati le unità di personale del CINECA designate dal Direttore del Consorzio stesso e le unità di personale delle università da queste designate, ai sensi del comma 1, articolo 2-quaterdecies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Finalità del trattamento e base giuridica

1.Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla selezione per l'accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, alla determinazione del punteggio, corrispondente a ciascun codice etichetta, conseguito dai candidati nelle prove di ammissione e alla immatricolazione ai ridetti corsi di laurea.
Le prove di ammissione sono previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*", che all'articolo 1, comma 1, lettera a) stabilisce quali siano i corsi soggetti alla programmazione nazionale per le relative immatricolazioni.

2.I dati personali sono trattati unicamente per finalità strettamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento alla selezione per l'accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi

Dentaria e Medicina veterinaria, nel perseguimento delle finalità di interesse pubblico ai sensi dell'art. 6 par. 1, lettera e) del Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 2-ter del D.lgs 196/2003.

3.Ai sensi dell'art. 13 par. 3 e dell'art. 14, par. 4 del Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e cura ogni ulteriore informazione pertinente.

Natura del conferimento dei dati

1.Il conferimento dei dati personali, salvo quanto previsto al punto 2 dell'Allegato 2, è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio e della posizione in graduatoria con eventuale assegnazione presso una delle sedi prescelte ai fini dell'immatricolazione da parte degli atenei.

2.Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale di riferimento ed alla successiva immatricolazione. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Modalità e destinatari del trattamento

1.Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito delle procedure di iscrizione *online* alla prova, per conto del Ministero dell'università e della ricerca – Direzione Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio - è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio. I soggetti indicati ricevono dai responsabili delle università, alla presenza di rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca, gli elaborati dei candidati contrassegnati da un codice identificativo univoco (codice etichetta).
2.Il CINECA, attraverso un sito web riservato, realizzato per ciascun ateneo dallo stesso Consorzio, riceve dai responsabili del procedimento di ciascuna università, designati dai Rettori, i dati personali degli studenti risultanti dalla scheda anagrafica, ovvero il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e il codice identificativo della prova (codice etichetta).
3.Il CINECA pubblica nell'area riservata ai candidati del sito *www.universitaly.it*, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta e le fasi successive a tale pubblicazione, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria nominativa.

Destinatari del trattamento

1.I dati non sono comunicati agli uffici centrali del Ministero dell'università e della ricerca ma saranno gestiti unicamente dalla Direzione Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca.

Categoria di dati trattati

1.Il Ministero raccoglie e tratta esclusivamente i dati comuni dei candidati.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

1.Il presente trattamento non comporta trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione dei dati personali ed utilizzo anche per fini storici e statistici.

1.Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

2.I dati dell' interessato sono conservati per un periodo illimitato e, comunque, oltre il quinquennio di cui ai successivi punti 3 e 4, a seguito di introduzione di ricorso avanti gli organi giudiziali o di ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica, ove sia impugnata la rispettiva graduatoria nazionale di interesse, ai fini delle notifiche individuali, via posta elettronica all'indirizzo e-mail o con lettera racc. a.r. al domicilio indicati nel portale *Universitaly* al momento dell'iscrizione alla prova di ammissione, di eventuali esecuzioni di provvedimenti giudiziali aventi effetti verso tutti coloro che si trovino in graduatoria o ai fini delle richieste delle generalità dei controinteressati da parte di un ricorrente o di più ricorrenti che abbiano impugnato la graduatoria di cui fanno parte, per ordine del giudice di provvedere ad integrazione del contraddittorio.

3.Sono esclusi da tale conservazione e si conservano per cinque anni dalla data della pubblicazione della graduatoria unica nazionale riferita alla rispettiva prova di ammissione nei corsi di laurea i dati inerenti i candidati non idonei, salvo quanto previsto al punto 2 in caso di contenzioso che coinvolga anche i candidati non idonei. Al termine di questo periodo i suddetti dati vengono anonimizzati.

4.I dati dell'interessato sono utilizzati, oltre che per la selezione per l'accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria ed ai fini di cui al contenzioso, anche per fini storici, di analisi a fini organizzativi delle prove annuali e statistici, mediante l'utilizzazione di tecniche di anonimizzazione dei suddetti dati che non consentano, comunque, l'identificazione dell'interessato, trascorsi cinque anni dal conferimento.

Diritti degli interessati

1.L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;

- la rettifica dei dati previsto dall' artt. 16 del Regolamento UE 679/2016;

- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;

- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di reclamo

1.Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato

1.I dati forniti dal candidato sono sottoposti a processi decisionali automatizzati, in relazione alla valutazione informatizzata dei punteggi conseguiti ed all'associazione dei codici etichetta modulo risposte/scheda anagrafica.

Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato n. 4

REGIONE	***PROVINCIA***	***ATENEO***
ABRUZZO	AQ	Università degli Studi dell'AQUILA
ABRUZZO	CH	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA
ABRUZZO	PE	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA
ABRUZZO	TE	Università degli Studi di TERAMO
BASILICATA	MT	Università degli Studi della BASILICATA
BASILICATA	PZ	Università degli Studi della BASILICATA
CALABRIA	CS	Università della CALABRIA
CALABRIA	CZ	Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO
CALABRIA	KR	Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO
CALABRIA	RC	Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA
CALABRIA	VV	Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO
CAMPANIA	AV	Università degli Studi di Napoli Federico II
CAMPANIA	AV	Università degli Studi di SALERNO
CAMPANIA	BN	Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO
CAMPANIA	CE	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
CAMPANIA	NA	Università degli Studi di Napoli Federico II
CAMPANIA	SA	Università degli Studi di SALERNO
EMILIA ROMAGNA	BO	Università degli Studi di BOLOGNA
EMILIA ROMAGNA	FC	Università degli Studi di BOLOGNA
EMILIA ROMAGNA	FE	Università degli Studi di FERRARA
EMILIA ROMAGNA	MO	Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA
EMILIA ROMAGNA	PC	Università degli Studi di PARMA
EMILIA ROMAGNA	PR	Università degli Studi di PARMA
EMILIA ROMAGNA	RA	Università degli Studi di BOLOGNA
EMILIA ROMAGNA	RE	Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA
EMILIA ROMAGNA	RN	Università degli Studi di BOLOGNA

FRIULI-VENEZIA GIULIA	GO	Università degli Studi di TRIESTE
FRIULI-VENEZIA GIULIA	PN	Università degli Studi di UDINE
FRIULI-VENEZIA GIULIA	TS	Università degli Studi di TRIESTE
FRIULI-VENEZIA GIULIA	UD	Università degli Studi di UDINE
LAZIO	FR	Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE
LAZIO	LT	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"
LAZIO	RI	Università degli Studi della TUSCIA
LAZIO	RM	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"
LAZIO	RM	Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"
LAZIO	VT	Università degli Studi della TUSCIA
LIGURIA	GE	Università degli Studi di GENOVA
LIGURIA	IM	Università degli Studi di GENOVA
LIGURIA	SP	Università degli Studi di GENOVA
LIGURIA	SV	Università degli Studi di GENOVA
LOMBARDIA	BG	Università degli Studi di BERGAMO
LOMBARDIA	BS	Università degli Studi di BRESCIA
LOMBARDIA	CO	Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como
LOMBARDIA	CR	Università degli Studi di PAVIA
LOMBARDIA	LC	Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como
LOMBARDIA	LO	Università degli Studi di PAVIA
LOMBARDIA	MB	Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como
LOMBARDIA	MI	Università degli Studi di MILANO
LOMBARDIA	MI	Università degli Studi di MILANO-BICOCCA
LOMBARDIA	MN	Università degli Studi di PAVIA
LOMBARDIA	PV	Università degli Studi di PAVIA
LOMBARDIA	SO	Università degli Studi di MILANO-BICOCCA
LOMBARDIA	VA	Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como
MARCHE	AN	Università Politecnica delle MARCHE
MARCHE	AP	Università degli Studi di CAMERINO
MARCHE	AP	Università degli Studi di MACERATA
MARCHE	FM	Università degli Studi di CAMERINO
MARCHE	FM	Università degli Studi di MACERATA
MARCHE	MC	Università degli Studi di CAMERINO
MARCHE	MC	Università degli Studi di MACERATA
MARCHE	PU	Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
MOLISE	CB	Università degli Studi del MOLISE
MOLISE	IS	Università degli Studi del MOLISE

PIEMONTE	AL	Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli
PIEMONTE	AT	Università degli Studi di TORINO
PIEMONTE	BI	Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli
PIEMONTE	CN	Università degli Studi di TORINO
PIEMONTE	NO	Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli
PIEMONTE	TO	Università degli Studi di TORINO
PIEMONTE	VB	Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli
PIEMONTE	VC	Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli
PUGLIA	BA	Università degli Studi di BARI ALDO MORO
PUGLIA	BR	Università del SALENTO
PUGLIA	BT	Università degli Studi di BARI ALDO MORO
PUGLIA	FG	Università degli Studi di FOGGIA
PUGLIA	LE	Università del SALENTO
PUGLIA	TA	Università degli Studi di BARI ALDO MORO
SARDEGNA	CA	Università degli Studi di CAGLIARI
SARDEGNA	CI	Università degli Studi di CAGLIARI
SARDEGNA	MD	Università degli Studi di CAGLIARI
SARDEGNA	NU	Università degli Studi di CAGLIARI
SARDEGNA	NU	Università degli Studi di SASSARI
SARDEGNA	OG	Università degli Studi di CAGLIARI
SARDEGNA	OR	Università degli Studi di CAGLIARI
SARDEGNA	OT	Università degli Studi di SASSARI
SARDEGNA	SS	Università degli Studi di SASSARI
SARDEGNA	SU	Università degli Studi di CAGLIARI
SICILIA	AG	Università degli Studi di PALERMO
SICILIA	CL	Università degli Studi di CATANIA
SICILIA	CL	Università degli Studi di PALERMO
SICILIA	CT	Università degli Studi di CATANIA
SICILIA	EN	Università degli Studi di MESSINA
SICILIA	ME	Università degli Studi di MESSINA
SICILIA	PA	Università degli Studi di PALERMO
SICILIA	RG	Università degli Studi di CATANIA
SICILIA	SR	Università degli Studi di CATANIA
SICILIA	TP	Università degli Studi di PALERMO
TOSCANA	AR	Università degli Studi di SIENA
TOSCANA	FI	Università degli Studi di FIRENZE
TOSCANA	GR	Università degli Studi di SIENA
TOSCANA	LI	Università di PISA
TOSCANA	LU	Università di PISA
TOSCANA	MS	Università di PISA
TOSCANA	PI	Università di PISA
TOSCANA	PO	Università degli Studi di FIRENZE

TOSCANA	PT	Università degli Studi di FIRENZE
TOSCANA	SI	Università degli Studi di SIENA
TRENTINO ALTO-ADIGE	BZ	Università degli Studi di TRENTO
TRENTINO ALTO-ADIGE	TN	Università degli Studi di TRENTO
UMBRIA	PG	Università degli Studi di PERUGIA
UMBRIA	TR	Università degli Studi di PERUGIA
VALLE D'AOSTA	AO	Università degli Studi di TORINO
VENETO	BL	Università degli Studi di PADOVA
VENETO	PD	Università degli Studi di PADOVA
VENETO	RO	Università degli Studi di PADOVA
VENETO	TV	Università degli Studi di PADOVA
VENETO	VE	Università "Ca' Foscari" VENEZIA
VENETO	VI	Università degli Studi di PADOVA
VENETO	VR	Università degli Studi di VERONA

Allegato A

Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Medicina Veterinaria.

Per l'ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale, con particolari attinenze all'ambito letterario, storico-filosofico, sociale ed istituzionale, nonché della capacità di analisi su testi scritti di vario genere e di attitudini al ragionamento logico- matematico.

Peraltro, le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali, soprattutto in vista degli Esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della Biologia, della Chimica, della Fisica e della Matematica.

Cultura generale e ragionamento logico

Accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana in diversi contesti e scopi e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.

I quesiti vertono su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; vertono, altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale su tematiche affrontate nel corso degli studi o presenti nel discorso pubblico contemporaneo, completano questo ambito valutativo.

Per l'ambito storico, i quesiti possono riguardare, tra l'altro, gli aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (industrializzazione e società post-industriale; conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi; processi di globalizzazione e conflittualità del mondo globale).

Per l'ambito sociale ed istituzionale, in coerenza con le indicazioni nazionali e le linee guida e in relazione alle attività che vengono svolte per "*Cittadinanza e Costituzione*", i quesiti possono riguardare, tra l'altro, la Carta costituzionale, la comunicazione e i mezzi di comunicazione di massa, l'organizzazione dell'economia e della vita politica; le diverse forme di Stato e di governo.

Per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero:

- quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale di ambito sovranazionale, su tematiche affrontate nel corso degli studi o presenti nel discorso pubblico contemporaneo, completano questo ambito valutativo.

Per l'ambito storico, i quesiti possono riguardare, tra l'altro, gli aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (industrializzazione e società post-industriale; conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi; processi di globalizzazione e conflittualità del mondo globale).

Per l'ambito sociale ed istituzionale, i quesiti possono riguardare, tra l'altro, la comunicazione e i mezzi di comunicazione di massa, l'organizzazione dell'economia e della vita politica, il ruolo delle istituzioni e delle agenzie sovranazionali; le diverse forme di Stato e di governo.

Biologia

La Chimica dei viventi.

L'importanza biologica delle interazioni deboli.

Le molecole organiche presenti negli organismi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.

La cellula come base della vita.

Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariotica ed eucariotica, animale e vegetale. I virus.

La membrana cellulare: struttura e funzioni - il trasporto attraverso la membrana.

Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni.

Ciclo cellulare e riproduzione cellulare: mitosi e meiosi - corredo cromosomico e mappe cromosomiche.

Bioenergetica.

La valuta energetica delle cellule: l'ATP.

Reazioni di ossidoriduzione nei viventi.

I processi energetici: fotosintesi, glicolisi, respirazione aerobica e fermentazione.

Riproduzione ed Ereditarietà.

Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.

Genetica Mendeliana: le leggi di Mendel e loro applicazioni.

Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà - modelli di ereditarietà.

Genetica molecolare: struttura e duplicazione del DNA, il codice genetico, la sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. La struttura del cromosoma eucariotico. I geni e la regolazione dell'espressione genica.

Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono- e polifattoriali; malattie ereditarie autosomiche e legate al cromosoma X.

Le biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante e le sue applicazioni.

Ereditarietà e ambiente.

Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione.

Anatomia e Fisiologia degli animali e dell'uomo.

I tessuti animali.

Anatomia e fisiologia di sistemi ed apparati nell'uomo e relative interazioni.

Omeostasi.

Chimica

La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.

Leggi dei gas perfetti.

La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione. Proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica, carattere metallico. Relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà degli elementi.

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente e metallico. Energia di legame. Polarità dei legami. Elettronegatività. Legami intermolecolari.

Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura e principali proprietà dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali.

Le reazioni chimiche e la stechiometria: massa atomica e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole e sua applicazione, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, i differenti tipi di reazione chimica.

Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua, solubilità, i principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.

Equilibri in soluzione acquosa.

Elementi di cinetica chimica e catalisi.

Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente. Bilanciamento di semplici reazioni.

Acidi e basi: il concetto di acido e di base. Acidità, neutralità e basicità delle soluzioni acquose. Il pH. Idrolisi. Soluzioni tampone.

Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio, formule grezze e di struttura, concetto di isomeria. Idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici. Gruppi funzionali: alcoli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi. Elementi di nomenclatura.

Fisica

Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, conoscenza del sistema metrico decimale e dei Sistemi di Unità di Misura CGS, Tecnico (o Pratico) (ST) e Internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori).

Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse).

Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Momento di una coppia di forze. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso specifico. Legge di gravitazione universale, 1°, 2° e 3° principio della dinamica. Lavoro, energia cinetica, energie potenziali. Principio di conservazione dell'energia. Impulso e quantità di moto. Principio di conservazione della quantità di moto.

Meccanica dei fluidi pressione, e sue unità di misura (non solo nel sistema SI). Principio di Archimede. Principio di Pascal. Legge di Stevino. Principio di Archimede.

Termologia, termodinamica: termometria e calorimetria. Capacità termica e calore specifico. Modalità di propagazione del calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica.

Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. Corrente continua. Legge di Ohm. Principi di Kirchhoff. Resistenza elettrica e resistività. Resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, Potenza. Effetto Joule. Generatori. Induzione elettromagnetica e correnti alternate. Effetti delle correnti elettriche (termici, chimici e magnetici).

Matematica

Insiemi numerici e algebra: numeri naturali, interi, razionali, reali. Ordinamento e confronto; ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà. Proporzioni e percentuali. Potenze con esponente intero, razionale) e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base e) e loro proprietà. Cenni di calcolo combinatorio. Espressioni algebriche, polinomi. Prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio, scomposizione in fattori dei polinomi. Frazioni algebriche. Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni.

Funzioni: nozioni fondamentali sulle funzioni e loro rappresentazioni grafiche (dominio, codominio, studio del segno, continuità, massimi e minimi, crescenza e decrescenza, ecc.). Funzioni elementari: algebriche intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e funzioni inverse. Equazioni e disequazioni goniometriche.

Geometria: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometrie, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici. Misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Formule goniometriche. Risoluzione dei triangoli. Sistema di riferimento cartesiano nel piano. Distanza di due punti e punto medio di un segmento. Equazione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Distanza di un punto da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, dell'iperbole, dell'ellisse e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Teorema di Pitagora. Teoremi di Euclide (primo e secondo).

Probabilità e statistica: distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Nozione di esperimento casuale e di evento. Probabilità e frequenza.